

Appendice 15. Procedura per l'attuazione della misura di monitoraggio della contaminazione personale

Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Operativo attivo presso il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) a seguito della valutazione da parte dell'ISIN, o del CEVaD quando attivato, negli scali aeroportuali e portuali presso cui vengono convogliati i passeggeri che giungono dalle zone prossime al luogo dell'evento, e che sono interessati da eventuali fenomeni di contaminazione, sarà svolta un'attività di **controllo dei passeggeri**.

Gli aeromobili e le navi verranno canalizzati e indirizzati presso appositi scali, e i passeggeri e gli equipaggi saranno oggetto di monitoraggio da parte del personale dei Vigili del Fuoco.

In base alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno organizzati dei **presidi sanitari** attrezzati necessari per l'eventuale assistenza sanitaria, il controllo della contaminazione personale ed eventuale decontaminazione. L'organizzazione di tali presidi è affidata al Servizio sanitario regionale che si dovrà interfacciare con gli Uffici di Sanità Marittima, Area e di Frontiera (USMAF) e con i Vigili del Fuoco, per armonizzare le attività di soccorso.

I soggetti potenzialmente contaminati potranno essere sottoposti a ulteriori controlli per verificare la possibile contaminazione interna. I controlli saranno effettuati presso strutture sanitarie del territorio, di concerto con il Ministero della Salute e le direzioni sanitarie delle Regioni.

I soggetti risultati contaminati e che necessitino di cure ospedaliere saranno indirizzati ai nosocomi che abbiano indicato disponibilità di posti letto presso i propri reparti di medicina nucleare, in accordo con il Ministero della Salute e le direzioni sanitarie delle Regioni.

Le operazioni dovranno avvenire in raccordo, rispettivamente, con le procedure interne dell'ENAC, dell'USMAF e delle Autorità aeroportuali per quanto riguarda gli aeroporti, e dell'Autorità portuale e dell'USMAF per quanto riguarda i porti.

Dette procedure interne dovranno essere in linea con quanto previsto nella pianificazione discendente delle Prefetture-UTG, ai sensi dell'art. 182, c. 2 del D.lgs. 101/2020, a cui si rinvia per quanto qui non specificato.